**Il Sole-24 Ore** - 2012-08-05 - Pag. 3

**Il regime transitorio.** Per l'accesso

# Praticantato di 18 mesi per tutti

**Jean Marie Del Bo**

Tirocinio di 18 mesi anche per tutti i praticanti che hanno in corso il periodo di formazione. Infatti, la previsione che indica il limite massimo di durata per il tirocinio vale non solo per il futuro, ma anche per coloro che hanno in corso il rapporto di tirocinio.

La relazione di accompagnamento al Dpr per la riforma delle professioni, che è stato approvato venerdì dal Consiglio dei ministri (e che attende oramai solo la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» per diventare definitivo), va, infatti, interpretato, secondo quanto sostiene la relazione di accompagnamento al testo, nel modo più favorevole ai praticanti.

**L'INDICAZIONE**

La relazione che accompagna il provvedimento prevede il taglio dei tempi anche per i tirocini che sono in corso

Ma andiamo con ordine: il Dpr prevede un pacchetto di disposizioni sul tirocinio. Si parte con il prevederne l'obbligatorietà solo dove la pratica è prevista dai singoli ordinamenti e con l'indicarne la durata massima in 18 mesi, per poi andare a disporre che il *dominus* deve avere almeno cinque anni di iscrizione all'Albo e non più di tre praticanti. A questo si aggiungono, poi, le previsioni sulla possibilità di svolgere il tirocinio nell'ultimo anno di studio all'università, nelle pubbliche amministrazioni o in costanza di rapporto di lavoro privato. Dopo tutto questo, l'ultimo comma contiene quella che costituisce una vera e propria norma di chiusura del nuovo sistema di tirocinio: in base a questa previsione, le nuove disposizioni si applicano dal momento dell'entrata in vigore del decreto. Restano ferme, però, le disposizioni del decreto legge 1/2012 che, fra l'altro, prevedono la durata di 18 mesi del tirocinio.

A corroborare questa interpretazione, del resto, contribuisce anche la relazione che accompagna il Dpr, che sottolinea come, nell'ultima stesura del provvedimento, il Governo non abbia voluto introdurre una disposizione transitoria sulla durata del tirocinio destinata ai praticanti che hanno in corso il periodo di formazione. Una disposizione transitoria era stata invece ritenuta opportuna dal Consiglio di Stato, quando ha reso il proprio parere sullo schema del Dpr.

Questo parere è stato disatteso: non si è ritenuto «di dover integrare la normativa regolamentare giacché, con circolare del Ministro della Giustizia del 4 luglio 2012 - prot. n. 93833, è stata data interpretazione, nel senso indicato dal Consiglio di Stato, all'art. 9 del decreto legge n. 1 del 2012, come convertito, normativa primaria non suscettibile di essere incisa, neppure in chiave interpretativa, dal regolamento di delegificazione». Il Consiglio di Stato aveva, infatti, ritenuto che fosse opportuno chiarire una volta per tutte l'immediata operatività del termine massimo per il tirocinio. Posizione che era stata affermata nella circolare del 4 luglio 2012 dal ministero della Giustizia, anche se via Arenula aveva sottolineato come fosse necessario che almeno 12 mesi della pratica professionale si dovessero svolgere, al di là delle convenzioni universitarie, all'interno di uno studio professionale.

Una linea interpretativa, questa che emerge dalla relazione di accompagnamento al decreto, che dovrebbe eliminare ogni residuo dubbio (se ne erano rimasti) sull'effetto del taglio del tirocinio. Con la conseguenza di rimpolpare la schiera dei candidati ai prossimi esami di Stato in quelle professioni che prevedono tirocini di durata maggiore di 18 mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA